

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
 IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI

GIUSEPPE DIEGOLI

TIPO ANNO NUMERO
 REG. **PG 2018 540351**
 DEL 13/08/2018

Ai Direttori di ADSPV
 Aziende UU.SS.LL.
 Regione Emilia Romagna

OGGETTO: Gestione dei Materiali specifici a rischio e dei test TSE nelle strutture di macellazione

A seguito della entrata in vigore del Reg CE 969/2018 che modifica il Reg CE 999/2001 relativamente alle prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti, **la milza e l'ileo degli animali delle specie ovina e caprina di tutte le età non saranno più classificabili come MSR** ai sensi della normativa comunitaria. Sulla base di tale presupposto si rende necessario procedere ad una revisione delle indicazioni di cui alla nota regionale PG/2017/490760 del 04/07/2017, che si intende quindi integralmente abrogata e sostituita dalla presente.

Di seguito vengono elencate le normative di livello comunitario attualmente in vigore; considerato che ciascuna di queste ha subito nel corso del tempo numerosi aggiornamenti, si ritiene utile inserire il link alle versioni "consolidate" delle norme stesse presenti sul sito internet www.eur-lex.europa.eu, nelle quali vengono recepite le modifiche intercorse:

NORMA	DESCRIZIONE	LINK DI RIFERIMENTO
Reg CE 999/2001	Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili	http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0999&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_DOM=EU_LAW&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&DTS_SUBDOM=CONSLEG&lang=it&qid=1497432320935&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTA=2001&locale=it
Dec CE 2007/453	Qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE	http://eurlex.europa.eu/search.html?DTN=0453&DTA=2007&qid=1497433129536&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_DOM=EU_LAW&typeOfActStatus=DECISION&type=advanced&lang=it&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG
Dec CE 2009/719	Autorizzazione per determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE	http://eurlex.europa.eu/search.html?DTN=0719&DTA=2009&qid=1497433329991&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_DOM=EU_LAW&typeOfActStatus=DECISION&type=advanced&lang=it&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG

A tali norme si associano poi una serie di provvedimenti nazionali, emessi dal Ministero della Salute, allo scopo di definire aspetti applicativi più dettagliati, in particolare:

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7455

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it

segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.	3546	600	120	10			Fasc.	2018	4

- **Nota Min Sal 17094 del 06/09/2013:** Chiarimenti Nota ministeriale DGSAF prot n° 11885 del 12/05/2013 sospensione test BSE per i bovini di categoria “regolarmente macellati”
- **Nota Min Sal 18952 del 20/07/2015:** Linee Guida di attuazione dell’Allegato V del Regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Asportazione del materiale specifico a rischio (MSR)
- **Nota Min Sal 37375 del 30/09/2015:** Scambi intracomunitari di carcasse ovicaprine con midollo spinale
- **Nota Min Sal 10580 del 21/03/2016:** Produzione della *pagliata e di preparazioni alimentari che prevedono l’impiego dell’intestino tenue* con metodi tradizionali – Utilizzo intestino tenue (digiuno) non svuotato dei vitelli
- **Nota Min Sal 45802 del 30/11/2016:** Indicazioni per la gestione del Materiale specifico a rischio (MSR) nei macelli

1. GESTIONE DEL TEST TSE

I parametri per la esecuzione del test BSE sugli animali della specie bovina vengono definiti sulla base del paese di provenienza del capo e sulla relativa età dello stesso al momento della macellazione. La Dec CE 2009/719 stabilisce l’elenco dei paesi autorizzati a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE in base ai requisiti di cui al Reg CE 999/2001.

Tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore, il test BSE non deve essere eseguito di regola sui capi bovini regolarmente macellati ai fini del consumo umano, con le uniche eccezioni per le categorie indicate nella tabella sottostante:

CATEGORIA DI MACELLAZIONE		PAESE DI PROVENIENZA	ETA
1	Macellazione Ordinaria	Bulgaria, Romania e Paesi terzi (compresi Svizzera e Repubblica di San Marino)	Maggiore di 30 mesi
2	Macellazione d’urgenza fuori dal macello	Tutti i paesi UE. ad eccezione di Bulgaria, Romania	Maggiore di 48 mesi
2	Macellazione d’urgenza fuori dal macello	Bulgaria, Romania e Paesi terzi (compresi Svizzera e Repubblica di San Marino)	Maggiore di 24 mesi
3	Giunti Morti in macello	Tutti i paesi U.E. ad eccezione di Bulgaria, Romania	Maggiore di 48 mesi
3	Giunti Morti in macello	Bulgaria, Romania e Paesi terzi (compresi Svizzera e Repubblica di San Marino)	Maggiore di 24 mesi
4	Capi con sintomi clinici riferibili a BSE	Tutti i paesi UE e paesi terzi	Maggiore di 24 mesi

Il programma di sorveglianza sulle TSE OVI-CAPRINE, prevede invece di sottoporre a campionamento:

1. Un campione significativo, assegnato annualmente ad ogni singola AUSL regionale, di ovini superiori a 18 mesi oppure con due denti incisivi permanenti già spuntati.
2. Tutti i caprini di età superiore a 18 mesi oppure con due denti incisivi permanenti già spuntati.

In base alle disposizioni di cui al Reg CE 999/2001 Allegato 3, Capitolo A:

“6.4. Tutte le parti del corpo di un animale sottoposto al test rapido con esito positivo o non conclusivo, compresa la pelle, sono eliminate conformemente al Reg CE 1069/2009.

6.5. Nel caso di un animale macellato per il consumo umano e sottoposto al test rapido con esito positivo o non conclusivo vanno distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa con esito positivo o non conclusivo al test e le due carcasse immediatamente successive ad essa, conformemente a quanto previsto al punto 6.4. [...]

6.6. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo un sistema che impedisca la contaminazione tra le carcasse”

Lo stesso protocollo si applica alle carni e ai sottoprodotti ottenuti da animali provenienti dallo stesso allevamento rispetto a quello risultato positivo.

Sulla base di quanto sopra e degli ulteriori chiarimenti di cui alla Nota Ministero della Salute 17094 del 06/09/2013 la autorità competente potrà, valutando singolarmente i vari casi, concedere la applicazione della deroga di cui sopra, verificando la corretta implementazione ed applicazione da parte dell' OSA di specifiche procedure volte ad evitare la contaminazione crociata tra le carcasse (es. raggruppamento di tutti gli animali a test in un unico lotto di macellazione separato dagli altri, separazione spaziale tra le carcasse consecutive sulla stessa catena, utilizzo di attrezzature separate tra animali a test e non a test).

Tale separazione riguarda anche carni, frattaglie e sottoprodotti (compresa la pelle) ottenuti da tali animali, ad eccezione del caso in cui questi siano preventivamente smaltiti come sottoprodotti di categoria 1.

2. GESTIONE DEI MATERIALI SPECIFICI A RISCHIO (MSR)

In base alle disposizioni di cui al Reg CE 999/2001 attualmente in vigore la definizione degli MSR per gli animali della specie bovina tiene conto di tre parametri distinti:

- Categoria di rischio TSE relativa al paese di origine del capo
- Tipologia di tessuto
- Età del capo alla macellazione

La Dec CE 2007/453 stabilisce la categoria di rischio BSE dei paesi di origine degli animali, che, limitatamente agli stati membri UE, e tenuto conto degli aggiornamenti attualmente in vigore, sono classificabili in:

a. Paesi o regioni con un rischio BSE trascurabile

Per gli animali di specie bovina originari da tali paesi sono classificabili come MSR:

Cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore a 12 mesi.

b. Paesi o regioni con un rischio BSE controllato o indeterminato:

Per gli animali di specie bovina originari da tali paesi sono classificabili come MSR:

Cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi;

Colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle

vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di età superiore a 30 mesi;

Tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere dei bovini di qualunque età.

Per quanto riguarda le versioni aggiornate degli elenchi specifici dei paesi contenuti in ciascuna categoria, considerato che gli stessi vengono frequentemente aggiornati, si rimanda alla versione consolidata della Dec CE 2007/453 consultabile al link sopraindicato.

Si richiama particolare attenzione sui casi degli animali di specie bovina originari da:

- **Bulgaria e Romania:** Tali animali vengono considerati ad un livello di rischio più alto ai fini della esecuzione del test BSE, ma ad un livello di rischio più basso ai fini della gestione degli MSR.
- **Francia:** Tali animali, al contrario vengono considerati ad un livello di rischio più basso ai fini della esecuzione del test BSE, ma ad un livello di rischio più alto ai fini della gestione degli MSR.

Si comunica inoltre che al link http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_borne_diseases/tse_bse_en nella sezione "Specific Risk Materials" sono disponibili, una serie di video esplicativi relativi alla rimozione degli ultimi 4 metri di intestino tenue e del cieco, da utilizzare nell'ambito delle attività di formazione degli operatori coinvolti in tali attività.

Per quanto riguarda gli animali di specie ovina e caprina vengono classificati come MSR: **Cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali sia spuntato un incisivo permanente.**

Tutti gli MSR devono essere adeguatamente marchiati (ex tramite un apposito colorante) al momento immediato della loro rimozione e smaltiti conformemente al Reg CE 1069/2009 come materiale di Categoria 1.

3. IDENTIFICAZIONE DEI TAGLI BOVINI CONTENENTI COLONNA VERTEBRALE

A partire dal 01/07/2017, tutte le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti colonna vertebrale, ottenute da animali per i quali la stessa sia classificata come MSR (vedi punto b) e ne sia richiesta quindi la rimozione in un impianto autorizzato, sono identificate in etichetta mediante una apposita banda di colore rosso chiaramente visibile.

I documenti commerciali riguardanti le predette partite devono riportare informazioni specifiche relative al numero di carcasse o parti di esse per le quali sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale.

Distinti saluti.

Giuseppe Diegoli
(documento firmato digitalmente)

Referenti:
Stefano Benedetti
stefano.benedetti@regione.emilia-romagna.it

Anna Padovani
anna.padovani@regione.emilia-romagna.it